

STATUTO
FONDAZIONE CAFFE' SALATO

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CAFFE' SALATO" con sede in Forlì.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere assunta con delibera dell'Organo Amministrativo. Il trasferimento della sede in altri Comuni è di competenza dell'Assemblea dei fondatori. Con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, inoltre, potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche in altri Comuni.

La Fondazione, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) e di effettiva adozione del RUNTS – Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, la Fondazione utilizzerà la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE", ovvero l'acronimo "ETS". Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione, promossa dall'impresa Sociale CavaRei nonché da un gruppo di famigliari di persone con disabilità ed aziende del territorio forlivese accomunate dal valore di solidarietà umana, ha come scopo il perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) a favore di persone svantaggiate in ragioni di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In particolare, la Fondazione persegue fini di solidarietà e di utilità sociale favorendo il processo di inclusione e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie intendendo svolgere, anche in collaborazione con altre realtà, attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale e delle loro famiglie nel c.d. "Durante e Dopo Di Noi".

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

Allegato "A"
al n. 19.919
di raccolta

Registrato a FORLÌ
il 25 novembre 2021
al n.10344
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

In particolare, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- a) iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con disabilità al fine di sostenerne non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l'autodeterminazione, l'inclusione sociale, le relazioni interpersonali e il benessere della persona;
- b) promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, nello specifico nel "Durante e Dopo di noi";
- c) attuazione di progetti di vita personalizzati nel "durante" e per il "dopo di noi", ovvero di progetti individualizzati da attuarsi secondo le modalità indicate dai famigliari della persona con disabilità e concertate con l'ente nonché eventualmente con i referenti pubblici, finalizzati a promuovere la qualità della vita delle persone con disabilità;
- d) promozione e attuazione di progetti di residenzialità e vita autonoma volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali per favorire l'integrazione, l'inclusione sociale e la partecipazione alla vita sociale;
- e) brevi soggiorni, vacanze estive, weekend o uscite giornaliere;
- f) svolgimento di attività di monitoraggio su progetti di vita personalizzati e sulla qualità di vita, nonché sui progetti sopra citati;
- g) servizi di accoglienza, assistenza e cura nonché ogni altro servizio di assistenza sociale e socio assistenziale;
- h) attività di aggregazione per la gestione del tempo libero;
- i) spazi di ascolto e di informazione per i famigliari e rappresentanti delle persone con disabilità;
- j) informazione e formazione per gli operatori, tutori, amministratori di sostegno e, in generale, per i rappresentanti delle persone con disabilità;
- k) assunzione di incarichi di protezione giuridica quali tutore, curatore, amministratore di sostegno nonché ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalla normativa;
- l) assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", contratti di mantenimento, "affidamento fiduciario", e comunque di contratti che abbiano come scopo la garanzia del progetto di vita personalizzato della persona con disabilità e dei suoi famigliari;
- m) assunzione della veste di sostituto nelle sostituzioni fedecommiss-

sarie;

- n) promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio;

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può altresì collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

Può inoltre esercitare ulteriori attività diverse da quelle sopra indicate purché direttamente connesse, accessorie, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento dell'organo amministrativo che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella nota integrativa al bilancio.

Nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, la Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Art. 3 – AMBITO DI OPERATIVITA'

La Fondazione può operare nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.

Art.4 – PATRIMONIO E MEZZI DI ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi dei Fondatori Promotori, dai Fondatori Partecipanti e dagli Aderenti, dai redditi patrimoniali, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dalle erogazioni e contributi e da eccedenze di bilancio.

In particolare, il patrimonio della fondazione è composto dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente da quanto apportato a tale titolo dai Fondatori Promotori al momento della costituzione della Fondazione ed indicato nell'atto costitutivo della medesima, e comunque di misura non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o dai Fondatori Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, previa eventuale comunicazione e approvazione dell'Organo Amministrativo;

vo;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno esser impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione o a quelle a essa direttamente connesse.

Art. 5 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione è costituito:

- dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori Promotori eccedenti la quota destinata a costituire fondo di dotazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori Promotori, da Fondatori Partecipanti, Aderenti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- dagli avanzi di gestione.

Il fondo di gestione è destinato al funzionamento della Fondazione.

Art. 6 – FONDATORI, PARTECIPANTI E ADERENTI

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori Partecipanti;
- Aderenti ovvero "Amici della Fondazione";

Sono Fondatori **Promotori**, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti indicati come tali nell'atto costitutivo. La qualifica di Fondatore Promotore non può avere, in nessun caso, carattere di temporaneità.

Sono Fondatori **Partecipanti** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al mantenimento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione con regolamento approvato dall'Assemblea dei Fondatori. La qualifica di Fondatore Partecipante non può avere, in nessun caso, carattere di temporaneità.

Sono **Aderenti**, ovvero "Amici della Fondazione", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, senza divenirne Fondatori Partecipanti, mediante contributi in denaro e/o beni e/o prestazioni professionali e/o attività di volontariato in forma continuata secondo le regole e con le modalità determinate con regolamento dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Fondatori. Con il medesimo regolamento la Fondazione potrà attribuire carattere di temporaneità a tale qualifica.

Art. 7- VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8- ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti, ove previsto per legge;

Art. 9– ASSEMBLEA DEI FONDATORI

I Fondatori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo, ovvero i Fondatori Promotori, che quelli divenuti tali successivamente, ovvero i Fondatori Partecipanti, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto; tutti i Fondatori hanno pari diritto di voto rispetto alle delibere di competenza dell'Assemblea dei Fondatori.

Tutti i Fondatori, maggiorenni e pienamente capaci, possono essere eletti a funzioni di rappresentanza, direttive e di amministrazione.

A ciascun Fondatore, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento, è data possibilità di consultazione del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e di accesso agli atti amministrativi.

All'Assemblea dei Fondatori compete:

- a. la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i rappresentanti nominati dall'Impresa Sociale CavaRei, la nomina dell'Organo di Controllo e la nomina del Revisore Legale dei Conti, se previsto, nonché la determinazione del loro compenso;
- b. la ratifica dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione della qualità di Fondatore Partecipante e di Aderente successivamente all'atto costitutivo e comunque la decisione rispetto ad eventuali richieste di ammissione presentate al Consiglio di Amministrazione in deroga ai criteri già stabiliti;
- d. la ratifica, a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea dei Fondatori, delle eventuali modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione, pena l'inefficacia delle deliberazioni stesse;
- e. la ratifica, a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea dei Fondatori, delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine ai soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, pena l'inefficacia delle deliberazioni stesse;

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto il libro dei verbali nel quale vengono trascritte le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, in forma scritta nelle forme previste dal regolamento, in un luogo nella Provincia di Forlì. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale. Ove non diversamente previsto, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In seconda convocazione, da svolgersi almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti e decide a maggioranza semplice. Qualora un membro della Assemblea dei Fondatori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della Assemblea non può essere portatore di più di una delega.

L'intervento in assemblea è consentito anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso in via elettronica nei termini e modalità disciplinate con apposito regolamento e a condizione che sia possibile verificare l'identità del Fondatore che partecipa e vota.

Art. 10- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto da sette membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Il 60 % dei Consiglieri è nominato dall'Impresa Sociale CavaRei. Il rimanente 40 % dall'Assemblea dei Fondatori che si riunisce in due gruppi separati, quello dei Fondatori persone fisiche e quello dei Fondatori persone giuridiche.

che, ed individua rispettivamente un rappresentante per i Fondatori persone fisiche e due rappresentanti per i Fondatori persone giuridiche. Tutti i componenti del Consiglio possono appartenere all'Assemblea dei Fondatori.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione, scegliendo, rispettando l'ordine, tra i primi non eletti e qualora non ci fosse nessuno disponibile sceglierà, discrezionalmente e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente, i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed è in sua facoltà approvare regolamenti per il funzionamento della Fondazione e per la determinazione dei criteri di accesso alle attività e servizi erogati dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo consultivo e/o ufficio reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

Al consiglio di Amministrazione compete, altresì:

- a. stabilire i criteri di ammissione dei Fondatori Partecipanti e degli Aderenti, deliberare l'ammissione di questi in base ai criteri elaborati o in deroga agli stessi per comprovate ragioni;
- b. deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le eventuali modifiche statutarie;
- c. deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la partecipazione della Fondazione a Trust, ovvero l'assunzione di incarichi inerenti ad un Trust;
- d. deliberare, alla presenza di almeno tre quarti dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la scelta dei soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione.

Ove previsto dallo statuto il potere di ratifica da parte dell'Assemblea dei Fondatori o dalla legge la necessità di approvazione dell'autorità tutoria, la delibera del consiglio di amministrazione diventa efficace solo in seguito alla ratifica o approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con l'obbligo di riferire all'Assemblea dei Fondatori entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del bilancio sia esso preventi-

vo o consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione della sede e dell'ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri e al Revisore Unico dei Conti almeno cinque giorni prima della data della riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale e comunque in un luogo entro i confini del territorio della Provincia di Forlì almeno una volta ogni trimestre, è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza qualificata dei suoi membri e le delibere sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza qualificata dei presenti. Le delibere devono essere prese con voto palese. Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione. In caso di assenza ingiustificata di un membro del Consiglio di Amministrazione per tre convocazioni consecutive questo è da ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e curano e coordinano l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicitazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si ritenga necessaria;
- tiene i rapporti con gli enti terzi, pubblici e privati, con le istituzioni e con le autorità tutorie;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Il Presidente può delegare parte dei propri poteri al a uno o più Consiglieri.

Art. 12- ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Ai sensi degli art. 30 e 31 del DLgs 117/2017 l'organo di controllo è monocratico, viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al componente l'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.L. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre le funzioni del revisore legale dei conti, ovvero il controllo contabile, tutte le volte in cui questo si renda normativamente obbligatorio o sia ritenuto opportuno.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno la Fondazione nomina un revisore legale dei conti.

Art. 13- COMPENSI

Tutte le cariche sopra elencate, con esclusione dell'organo di controllo e del revisore legale, sono in via generale gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Art. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Con riferimento all'art. 8 del presente statuto, ogni anno deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio della gestione della Fondazione che è approvato dal Consiglio di Amministrazione medesimo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio deve offrire una chiara e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e le attività sociali concretamente perseguite e i risultati raggiunti.

In particolare, il bilancio di esercizio sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 15- ESTINZIONE

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16- CONTROVERSIE

Per ogni controversia concernente l'interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Forlì.

Art. 17 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile, del Codice del Terzo Settore nonché delle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Maurizia Squarzi

Firmato: Alessandrini Arturo

Firmato: Daniele Versari

Firmato: Davide Fiumi

Firmato: Bergamaschi Pietro Paolo

Firmato: Marisa Maltoni

Firmato: Maurizio Bellettini

Firmato: Ettore Maria De Cupis

Firmato: Maurizio Fanelli

Firmato: Andrea Servadei

Firmato: Marco Martini

Firmato: Franco Sami

Firmato: Alessandro Maitan

Firmato: Donatella Buratti

Firmato: Alessandra Alessandrini

Firmato: Helga Ricci teste

Firmato: Silvia Predola teste

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio

